



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18037

Torino, 25 luglio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 25.7.2018 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato il forfait della squadra Monticellese per l'incontro del 26 luglio 2018 contro la soc. Murialdo a Monticello (cat. Allievi), nonché per l'incontro del 2 agosto 2018 contro la soc. Gottasecca a Gottasecca (cat. Allievi);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2018”: “Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili)”;
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia “La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società “qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;”; iii) dell'art. 18.2 lett. f) Reg. Fed. Giustizia la sanzione dell'esclusione dal campionato è inflitta “per la rinuncia alla disputa di quattro incontri del medesimo campionato”;
- Ritenuto in fatto che la soc. Monticellese ha comunicato la propria rinuncia a disputare gli incontri sopra indicati almeno 12 ore prima di essi;
- Rilevato che la soc. Monticellese aveva già rassegnato *forfait* per l'incontro del 23 giugno 2018 contro la soc. Imperiese a Dolcedo, per l'incontro del 9 luglio 2018 contro la soc. “Don

Dagnino A” ad Andora nonché per l’incontro del 21 luglio 2018 contro la soc. Valle Arroscia ad Imperia (cat. Allievi)

Infligge alla soc. Monticellese la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l’incontro del 26 luglio 2018 contro la soc. Murialdo a Monticello (cat. Allievi), come previsto dal paragrafo “”NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2018”;

Attribuisce alla soc. Murialdo la vittoria con il punteggio 0-8 dell’incontro del 26 luglio 2018 (cat. Allievi);

Infligge alla soc. Monticellese la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l’incontro del 2 agosto 2018 contro la soc. Gottasecca a Gottasecca (cat. Allievi), come previsto dal paragrafo “”NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2018”;

Attribuisce alla soc. Gottasecca la vittoria con il punteggio 8-0 dell’incontro del 2 agosto 2018 (cat. Allievi);

Infligge alla soc. Monticellese la sanzione dell’esclusione dal campionato cat. Allievi, vietando alla medesima di prendere parte a detto campionato;

Infligge alla soc. Monticellese la multa di Euro 320, ritenuta adeguata alla categoria di appartenenza in relazione a quanto previsto dai vigenti “Tabellari sanzioni economiche”.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino